

Newsletter 23 novembre 2022



## GIURISPRUDENZA



**Corte di Cassazione: Prescrizione dei crediti da lavoro dipendente decorre dalla cessazione del rapporto (Cass. Sent. n. 26246/2022)**

Con la sentenza n. **26246** del **6.09.2022**, la Cassazione afferma che, a seguito delle riforme apportate dalla Legge Fornero e dal *Jobs Act*, il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale dei diritti di credito decorre, non più in costanza di rapporto di lavoro, **ma soltanto dal momento della cessazione dello stesso.**

[Leggi tutto](#)

## PRASSI AMMINISTRATIVA

**INPS: Indennità una tantum 150 euro in busta a novembre (INPS mess. n. 4159/2022)**

L'INPS, in riferimento alla indennità una tantum di 150 euro da erogare ai lavoratori dipendenti, con il messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022, fornisce le precisazioni **sulla determinazione della retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022.**

**La retribuzione imponibile è da considerare al netto della tredicesima mensilità**, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l'erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto legge n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

L'indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l'importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l'indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

## PRASSI AMMINISTRATIVA

**INPS: Esonero contributivo lavoratrici madri. Ulteriori chiarimenti**

L'INPS, con il [messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022](#), fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato**, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.

L'agevolazione trova applicazione a partire dalla data del **rientro effettivo** al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga **tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.**

Le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di

continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del *dies a quo* di decorrenza dell'esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.

Diversamente, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e – successivamente al rientro – si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all'applicazione dell'esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.



**AGIDAE è presente su FB al seguente link:**

<https://www.facebook.com/associazioneagidae/>

Seguite tutte le nostre iniziative.

AGIDAE

Via V. Bellini, 10 - 00198 Roma

tel. 06 85457101 - fax 06 85457111

[www.agidae.it](http://www.agidae.it)

[Cancella l'iscrizione](#) | [Gestisci l'iscrizione](#)

[newsletter@agidae.it](mailto:newsletter@agidae.it)

MailPoet